

ACCORDO**in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia***A. Lettera del Consiglio dell'Unione europea*

Egregio Signore,

1. Mi prego di fare riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Bielorussia siglato il 1° aprile 1993, modificato da ultimo e prorogato dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato l'11 novembre 2005 (in appresso denominato l'«accordo»).
2. A norma dell'articolo 19, paragrafo 1 dell'accordo, e vista la scadenza dell'accordo il 31 dicembre 2006, la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia concordano di prorogare la durata dell'accordo per un ulteriore periodo di un anno, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:
 - 2.1. L'articolo 19, paragrafo 1 dell'accordo è sostituito dal seguente:

«Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto completamento delle procedure a tal fine necessarie. Esso si applica fino al 31 dicembre 2007».
 - 2.2. L'allegato II che fissa le restrizioni quantitative all'esportazione dalla Repubblica di Bielorussia alla Comunità europea è sostituito dall'appendice 1 della presente lettera.
 - 2.3. L'allegato del protocollo C, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia nella Comunità europea previa operazioni di TTP nella Repubblica di Bielorussia è sostituito, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, dall'appendice 2 della presente lettera.
 - 2.4. Le importazioni nella Repubblica di Bielorussia di prodotti tessili e di abbigliamento provenienti dalla Comunità europea nel 2007 sono soggette a dazi doganali che non superano quelli fissati nel 2003 nell'appendice 4 dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato l'11 novembre 1999.

Qualora dette aliquote non vengano applicate, la Comunità ha il diritto di ripristinare su base proporzionale, per il periodo rimanente di validità dell'accordo, i livelli delle restrizioni quantitative applicabili nel 2006, specificati nello scambio di lettere siglato l'11 novembre 2005.
3. Qualora la Repubblica di Bielorussia diventasse membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prima della data di scadenza dell'accordo, gli accordi e le norme dell'OMC saranno applicati a decorrere dalla data di adesione all'OMC della Repubblica di Bielorussia.
4. La prego di confermarmi se il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo l'accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2007, fatta salva la necessaria reciprocità.

Voglia gradire, Signor ... i sensi della mia più alta considerazione.

Per il Consiglio dell'Unione europea

Appendice 1

«ALLEGATO II

Bielorussia	Categoria	Unità	Contingenti dal 1° gennaio 2007
Gruppo IA	1	tonnellate	1 585
	2	tonnellate	6 600
	3	tonnellate	242
Gruppo IB	4	M pezzi	1 839
	5	M pezzi	1 105
	6	M pezzi	1 705
	7	M pezzi	1 377
	8	M pezzi	1 160
Gruppo IIA	9	tonnellate	363
	20	tonnellate	329
	22	tonnellate	524
	23	tonnellate	255
	39	tonnellate	241
Gruppo IIB	12	M paia	5 959
	13	M pezzi	2 651
	15	M pezzi	1 726
	16	M pezzi	186
	21	M pezzi	930
	24	M pezzi	844
	26/27	M pezzi	1 117
	29	M pezzi	468
	73	M pezzi	329
	83	tonnellate	184
Gruppo IIIA	33	tonnellate	387
	36	tonnellate	1 309
	37	tonnellate	463
	50	tonnellate	207
Gruppo IIIB	67	tonnellate	356
	74	M pezzi	377
	90	tonnellate	208
Gruppo IV	115	tonnellate	114
	117	tonnellate	2 310
	118	tonnellate	471

M pezzi: migliaia di pezzi.

Appendice 2

«ALLEGATO DEL PROTOCOLLO C

Categoria	Unità	Dall'1 gennaio 2007
4	1 000 pezzi	5 399
5	1 000 pezzi	7 526
6	1 000 pezzi	10 037
7	1 000 pezzi	7 534
8	1 000 pezzi	2 565
12	1 000 pezzi	5 072
13	1 000 pezzi	795
15	1 000 pezzi	4 400
16	1 000 pezzi	896
21	1 000 pezzi	2 927
24	1 000 pezzi	754
26/27	1 000 pezzi	3 668
29	1 000 pezzi	1 487
73	1 000 pezzi	5 700
83	tonnellate	757
74	1 000 pezzi	994»

B. Lettera del governo della Repubblica di Bielorussia

Egregio Signore,

Mi prego comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del ... così redatta:

«Signor

1. Mi prego di fare riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Bielorussia siglato il 1° aprile 1993, modificato da ultimo e prorogato dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato l'11 novembre 2005 (in appresso denominato l'"accordo").
2. A norma dell'articolo 19, paragrafo 1 dell'accordo, e vista la scadenza dell'accordo il 31 dicembre 2006, la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia concordano di prorogare la durata dell'accordo per un ulteriore periodo di un anno, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:
 - 2.1. L'articolo 19, paragrafo 1 dell'accordo è sostituito dal seguente:

“Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto completamento delle procedure a tal fine necessarie. Esso si applica fino al 31 dicembre 2007”.
 - 2.2. L'allegato II che fissa le restrizioni quantitative all'esportazione dalla Repubblica di Bielorussia alla Comunità europea è sostituito dall'appendice 1 della presente lettera.
 - 2.3. L'allegato del protocollo C, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia nella Comunità europea previa operazioni di TTP nella Repubblica di Bielorussia è sostituito, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, dall'appendice 2 della presente lettera.
 - 2.4. Le importazioni nella Repubblica di Bielorussia di prodotti tessili e di abbigliamento provenienti dalla Comunità europea nel 2007 sono soggette a dazi doganali che non superano quelli fissati nel 2003 nell'appendice 4 dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato l'11 novembre 1999.

Qualora dette aliquote non vengano applicate, la Comunità ha il diritto di ripristinare su base proporzionale, per il periodo rimanente di validità dell'accordo, i livelli delle restrizioni quantitative applicabili nel 2006, specificati nello scambio di lettere siglato l'11 novembre 2005.

3. Qualora la Repubblica di Bielorussia diventasse membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prima della data di scadenza dell'accordo, gli accordi e le norme dell'OMC saranno applicati a decorrere dalla data di adesione all'OMC della Repubblica di Bielorussia.
4. La prego di confermarmi se il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo l'accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2007, fatta salva la necessaria reciprocità.

Voglia gradire, Signor ... i sensi della mia più alta considerazione.»

Mi prego confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo della Repubblica di Bielorussia
